SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 232

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2000, n. **273.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, concernente la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342;

Visti gli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, n. 89/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Composizione della Commissione)*. — 1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per l'amministrazione civile ed è composta:

a) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;

b) dal direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del Ministero dell'interno;

c) dal direttore centrale delle autonomie del Ministero dell'interno;

d) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche organizzative e gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

e) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

f) da un dirigente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

g) da un dirigente, esperto nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designato dal Ministero delle finanze;

h) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

i) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

j) da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.).

2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente».

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, dopo le parole: «previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria» sono inserite le seguenti: «facente capo al competente ufficio di riferimento».

Art. 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Segreteria della Commissione)*. — 1. La segreteria svolge i compiti di supporto necessari all'espletamento delle competenze della Commissione. La segreteria, fino al riordino del Ministero dell'interno di cui al capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, è incardinata, secondo un metodo di alternanza, in ragione della materia, nella Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, ufficio risanamento enti dissestati, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero nel Servizio personale enti locali, divisione organizzazione ed uffici enti locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale degli enti locali. Detti uffici, quando svolgono attività di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, rac-

cordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]».

— Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342:

«Art. 45 *(Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie)*. — 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,* da emanare entro settembre e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1.

3. Il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, individuati ai sensi del comma 1, è esercitato, prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria, dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'art. 92 del *decreto legislativo n. 77 del 1995,* e successive modifiche ed integrazioni, ora denominata Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Sono abrogati gli articoli 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modifiche, il comma 7 dell'art. 45 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,* e tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni del presente comma. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della *legge 23 agosto 1988, n. 400,* si provvede a rideterminare la composizione ed il funzionamento della predetta Commissione in relazione agli ulteriori compiti ad essa attribuiti.

4. Gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie, come individuati al comma 1, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

5. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti dagli organismi di gestione degli enti locali, previsti dalla *legge 8 giugno 1990,* n. 142, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del *decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902,* da versare dagli organismi di gestione agli enti proprie-

tari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 4, lettera *c)*, sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 4.

7. [La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'art. 328 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con *regio decreto 3 marzo 1934, n. 383,* assume la denominazione di "Commissione centrale per gli organici degli enti locali". Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'art. 4 della *legge 8 gennaio 1979, n. 3,* è aggiunto, quale vice-presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali].

8. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 3:

a) gli enti locali che non presentano il certificato con l'annessa tabella di cui al comma 1, sino all'avvenuta presentazione della stessa;

b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.

8-*bis*. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono tenuti, per la durata del risanamento, alla presentazione della certificazione di cui al comma 4, sono soggetti ai controlli di cui al comma 3 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, lettera *a)*.

8-*ter*. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 4, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in un'unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni successivi».

— Si riporta il testo degli articoli 87 e 92 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali):

«Art. 87 *(Rilevazione della massa passiva)*. — 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro centottanta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.

6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

7-*bis*. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.

Art. 92 *(Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)*. — 1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza locale, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta e equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di ricerca il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'art. 91, comma 4».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, reca: «Regolamento recante norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5 *(Procedimento del controllo)*. — 1. I provvedimenti adottati dagli enti locali nelle materie richiamate all'art. 1, comma 1, e soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione.

2. La Commissione, in relazione alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,* e successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 45 del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,* sulla base degli atti prodotti:

a) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sul piano di estinzione delle passività di cui all'art. 89, commi 6 e 7, del *decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;* scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

b) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 91 e seguenti del *decreto legislativo n. 77 del 1995;* scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

c) approva o nega l'approvazione entro novanta giorni dal ricevimento di provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale; scaduto tale termine i provvedimenti si intendono approvati.

3. La Commissione, ove debba essere presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina solo contestualmente ad essa i provvedimenti concernenti le assegnazioni di personale e la pianta organica che siano stati presentati o che vengano presentati nel corso dell'esame dell'ipotesi stessa. In tal caso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, lettera *c)*, si applica solo in quanto compatibile con i tempi del predetto esame contestuale.

4. La commissione, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, può, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, richiedere all'ente elementi istruttori. Dalla data della richiesta e sino al ricevimento degli elementi istruttori sono sospesi i termini di cui al comma 2.

5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale per gli enti dissestati e per gli enti strutturalmente deficitari si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. Qualora l'esame del provvedimento da parte della commissione evidenzi violazioni di norme inderogabili, esso viene rinviato all'amministrazione, al fine di consentirne l'adeguamento alle norme vigenti.

6. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta ed assegna i provvedimenti da sottoporre a controllo ai singoli componenti quali relatori. Le pratiche assegnate sono previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria *facente capo al competente ufficio di riferimento*, acquisendo gli elementi di valutazione necessari per l'esame di ciascun provvedimento.

7. Le determinazioni della commissione sono depositate nella segreteria della commissione a cura dei relatori entro quindici giorni dalla riunione nella quale sono state adottate. La segreteria, nei dieci giorni successivi, ne dà comunicazione anche con mezzi telematici agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo la segreteria comunica altresì agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorso del termine.

Nota all'art. 3:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

00G0323

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2000.

Approvazione della integrazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui agli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato «decreto-legge»), ed in particolare l'art. 1, commi 1-*bis* e 2, e l'art. 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legge, ed in particolare:

l'art. 1, che assegna alla provincia autonoma di Trento, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 13.451.287.500, di cui L. 6.496.290.000 a valere sull'annualità 1999 e L. 6.954.997.500 a valere sull'annualità 2000;

l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per un importo di L. 7.600.000.000;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla provincia autonoma di Trento in data 26 gennaio 2000 concernente l'intervento sito nel comune di Ivano Fracena, comportante una spesa di L. 4.585.938.612;

Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 15 marzo 2000;

Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 marzo 2000, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dell'ambiente, on. Willer Bordon, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 e dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, e ad integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999 di approvazione del programma di interventi urgenti della provincia autonoma di Trento, è approvato l'intervento di riduzione del rischio di frana nel comune di Ivano Fracena, (bacino idrografico di rilievo nazionale dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Livenza, Brenta-Bacchiglione), comportante una spesa di L. 4.585.938.612;

2. All'attuazione del predetto programma si provvede con parte delle risorse finanziarie non programmate, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1999, pari a L. 5.851.287.500;

3. Con successivo provvedimento è approvato il programma di interventi urgenti a valere sulle risorse residue, pari a L. 1.265.348.888;

4. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999;

5. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potrà provvedere con le medesime a disciplinare le modalità di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi;

6. La provincia autonoma di Trento assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorità il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 28 luglio 2000

p. *Il Presidente:* BORDON

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 237

00A12778

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 settembre 2000.

Disposizioni urgenti per l'evento sismico verificatosi il giorno 21 agosto 2000 nel territorio di alcuni comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, nonché ulteriori misure urgenti per la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche. (Ordinanza n. 3084).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999 e 1° settembre 2000, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note delle amministrazioni interessate che segnalano l'esigenza di realizzare interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi con i rappresentanti delle regioni;

Acquisita l'intesa della giunta delle regioni Piemonte, Umbria e Marche;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è concesso alla giunta della regione Piemonte un contributo di lire 20 miliardi che è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).

2. La giunta della regione Piemonte d'intesa con il Servizio sismico nazionale elabora i criteri più idonei per la riparazione in condizioni di sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma che il 21 agosto 2000 ha colpito il territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Art. 2.

1. La giunta della regione Piemonte provvede alla individuazione dei territori dei comuni interessati e, nei limiti delle somme assegnate e sentiti gli enti locali interessati adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, individuando, altresì, gli enti attuatori. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.

2. Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi e i danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

3. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia di intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

4. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 3, e dovranno essere completati entro i successivi dodici mesi.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile esercita i poteri sostitutivi.

Art. 3.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, ove non sia possibile l'utilizzazione di strutture pubbliche, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. La giunta regionale provvede al coordinamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 stabilendo le modalità di approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. La giunta regionale può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una

amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione regionale è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

legge regionale 19 novembre 1975, n. 54;

legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni;

legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e successive modificazioni;

legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

Art. 4.

1. Per i primi interventi in favore dei soggetti privati proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale per inagibilità totale o parziale, emesse alla data della presente ordinanza, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 1, può riconoscere un contributo fino ad un massimo di lire 40 milioni per le abitazioni e fino ad un massimo di 60 milioni per le attività produttive.

2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi, applicando i criteri di cui all'allegato A.

3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la Giunta della regione Piemonte che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

4. Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

Art. 5.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso delle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalità della presente ordinanza, è stanziata la somma di lire 800 milioni che verrà ripartita a favore dei prefetti di Alessandria ed Asti in relazione alle effettive esigenze. L'onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 — Fondo della protezione civile).

Art. 6.

1. Per l'espletamento dei compiti di rilevazione e verifica tecnica delle infrastrutture ed edifici di proprietà pubblica e privata danneggiati dagli eventi sismici il personale del Servizio sismico nazionale della regione e degli enti locali direttamente impegnato è autorizzato ad essere inviato in missione nonché a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite di 72 ore mensili, effettivamente reso.

2. L'onere riferito all'attività del servizio sismico stimato in lire 50 milioni è posto a carico della disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica (cap. 9353 — Fondo della protezione civile). Tale somma è trasferita in conto entrate dello stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.

3. L'onere riferito all'attività della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, stimato in lire 50 milioni, è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). Tale somma è trasferita in conto entrate dello stato per la successiva riassegnazione al bilancio della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte.

4. Per il personale della regione e degli enti locali l'onere è posto a carico dei rispettivi bilanci. La giunta regionale è inoltre, autorizzata, fino al termine dell'emergenza, ad avvalersi di otto unità di personale con contratto a tempo determinato dotato di specifiche professionalità il cui onere è posto a carico della disponibilità di cui alla presente ordinanza.

5. Per le attività di supporto tecnico connesse all'attuazione della presente ordinanza ed agli adempimenti direttamente rapportabili all'evento sismico, la giunta regionale e autorizzata ad erogare contributi agli enti locali interessati, a valere sulle disponibilità di cui al comma 1 dell'art. 1 e nel limite massimo del 4% di tale disponibilità.

Art. 7.

1. La giunta della regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali per mezzo della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, predispone un piano di interventi urgenti sugli edifici storico - monumentali ed artistici danneggiati dagli eventi sismici del 21 agosto 2000, nel limite di spesa di 5 miliardi di lire a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. Gli interventi vengono attuati dalla citata Soprintendenza o, sotto la vigilanza di questa, dagli enti proprietari degli edifici. I soggetti attuatori possono avvalersi del supporto tecnico della regione Piemonte e del Politecnico di Torino in tutte le fasi di realizzazione degli interventi.

2. Per l'attuazione del piano i soggetti attuatori possono avvalersi delle deroghe e delle procedure previste dall'art. 3 della presente ordinanza, i contributi previsti dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 sono cumulabili con i finanziamenti previsti nel piano di cui al comma 1.

3. I fondi necessari per l'attuazione del piano vengono trasferiti ai soggetti attuatori degli interventi dalla giunta della regione Piemonte.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per le attività di recupero urgente dei moduli abitativi mobili dai comuni dalle regioni Umbria e Marche.

2. Il commissario delegato per i beni culturali danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzato ad effettuare interventi urgenti in conseguenza di eventuali aggravamenti delle situazioni di danno verificatisi a seguito delle scosse registrate nel mese di giugno 2000. A questo scopo il commissario può impiegare le economie maturate sui finanziamenti già assegnati. Per le specifiche esigenze segnalate dal sub-commissario per la regione dell'Umbria, è inoltre assegnata al commissario l'ulteriore somma di lire 500 milioni che è posta a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3. (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).

3. L'unità tecnica di coordinamento per Nocera Umbra di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3026/99, termina la propria attività a partire dalla data della presente ordinanza. La regione Umbria e il comune di Nocera Umbra attuano il programma elaborato dall'unità tecnica di coordinamento medesima, con particolare riguardo al trasferimento dei nuclei familiari provvisoriamente alloggiati nei moduli abitativi in abitazioni alternative meno disagiate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO *A*

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI

Art. 1.

1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi.

Art. 2.

1. Il comune trasmette al presidente della regione Piemonte, entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 1, comma 1, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.

2. Il presidente della regione Piemonte procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.

Art. 3.

1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti.

———

Al sig. sindaco del comune di ....

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in .... comune di .... località ....
via .... n. .... codice fiscale ....
avendo avuto l'alloggio, di via .... n. ....
di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 agosto 2000,

Chiede

di beneficiare del contributo mensile previsto dall'art. ...., dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. .... del ....per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare.

A tal fine dichiara

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni:

1) che alla data del 21 agosto 2000 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in comune di ....
località .... via .... n. ....;

2) che tale alloggio è stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. ...... del .... ;

3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto è così composto:

....
....
....
....
....
....

4) che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante:

affitto in altro alloggio situato in comune di ....
via .... n. ....

oppure

altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) ....
.... in comune di ....
via .... n. ....;

5) che la suddetta autonoma sistemazione è avvenuta o avverrà a decorrere dal giorno ....
per un periodo di mesi ....

Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.

............., li ....

Firma

....

00A12803

ORDINANZA 28 settembre 2000.

Revoca della somma di L. 60.000.000 di cui al decreto ministeriale n. 768 del 2 ottobre 1992 concernente la ripartizione dei fondi già assegnati alla regione Liguria con ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 per interventi urgenti relativi a danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 3085).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto ministeriale n. 768 del 2 ottobre 1992 con il quale è stata assegnata al comune di Cosio D'Arroscia la somma di L. 60.000.000 per interventi urgenti relativi a danni causati dal maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Vista la nota n. OP/22851/LG024 del 7 luglio 2000 con la quale l'ufficio opere pubbliche d'emergenza ha comunicato al comune di Cosio D'Arroscia che il suddetto finanziamento sarebbe stato revocato;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9345 del centro di responsabi-

lità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 60.000.000 assegnata al comune di Cosio D'Arroscia con il decreto ministeriale n. 768 del 2 ottobre 1992.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata al sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00AA12804

ORDINANZA 28 settembre 2000.

Revoca della somma di L. 5.838.695 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1839/FPC del 21 dicembre 1989 concernente il piano di finanziamento per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bedonia, Bore, Compiano e Varsi in provincia di Parma. (Ordinanza n. 3086).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1839/FPC del 21 dicembre 1989, pubblicata nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Bardi la somma di L. 2.080.000.000 per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto 1985;

Vista la nota datata 26 gennaio 2000 con la quale il comune di Bardi ha comunicato che l'importo residuo di L. 5.838.695 a valere sulla suddetta assegnazione può essere considerato economia di bilancio;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9342 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 5.838.695 assegnata al comune di Bardi con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1839 del 21 dicembre 1989.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro: BIANCO

00AA12805

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2000.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alla società centro di assistenza fiscale «Confartigianato Conegliano S.r.l.», in Conegliano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164 del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita, ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 1° giugno 2000, nonché quella integrativa presentata in data 22 settembre 2000, con le quali la società centro di assistenza fiscale «Confartigianato Conegliano S.r.l.» con sede in Conegliano, via Alfieri n. 33, codice fiscale e partita IVA 03548140262, legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Leone Munari, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 22 maggio 2000 a rogito notaio dott. Marino Broli, n. 91261 di repertorio e n. 16104 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Vista l'omologazione del tribunale civile di Treviso in data 22 giugno 2000;

Vista la delega rilasciata in data 3 febbraio 2000 con la quale la Confederazione generale italiana dell'artigianato ha autorizzato l'associazione artigiani della marca Trevigiana, Mandamento di Conegliano, con sede in Conegliano, viale Italia n. 259, codice fiscale 82000650265, a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che la Confederazione generale italiana dell'artigianato, in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori, è costituita da oltre dieci anni ed è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Considerato che l'unico socio della società centro di assistenza fiscale «Confartigianato Conegliano S.r.l.» è l'associazione artigiani della Marca Trevigiana, Mandamento di Conegliano, con sede in Conegliano, che ha interamente sottoscritto e versato il capitale sociale pari a L. 100.000.000, giusta ricevuta di versamento rilasciata in data 22 maggio 2000 dalla Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, filiale di Conegliano;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 992093965/05, stipulata in data 12 giugno 2000 con la società «S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a.», ai sensi dell'art. 6, comma 1 del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, dei servizi della società «Confartigianato servizi S.r.l. Conegliano», con sede in Conegliano;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale di detta società di servizi è posseduto a maggioranza assoluta dalla suindicata associazione artigiani della Marca Trevigiana, Mandamento di Conegliano;

Vista la dichiarazione della dott.ssa Nicoletta Bosello, iscritta al n. 751 dell'albo degli esercenti la professione di dottore commercialista presso l'ordine dei dottori commercialisti di Treviso, rilasciata nella sua qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto ordine professionale;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'amministratore unico della società richiedente, nonché dai componenti del consiglio di amministrazione della società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società centro di assistenza fiscale «Confartigianato Conegliano S.r.l.», con sede in Conegliano, via Alfieri n. 33, codice fiscale e partita I.V.A. 03548140262, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 settembre 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A12806

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 2000.

Rettifiche all'allegato n. 2 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante approvazione delle proposte formulate dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate nell'anno 2000 per il settore industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, già modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilità delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* di quest'ultimo decreto;

Vista la determinazione n. 598 del 12 settembre 2000 del direttore generale dell'assessorato dell'industria della regione Sardegna con la quale viene segnalato che, a causa di un errore materiale nella base informatica, nelle proprie proposte assunte a base del citato decreto ministeriale del 4 agosto 2000 non è stato inserito, nell'area della graduatoria ordinaria denominata «Altre aree», il comune di Padru e viene richiesta la conseguente modifica;

Considerato altresì che nell'allegato n. 2 al citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, in relazione alle singole priorità indicate dalle regioni, è stato erroneamente indicato il riferimento al decreto ministeriale 20 luglio 1998, art. 4, comma 3, lettera *b),* che pertanto, deve essere eliminato;

Ritenuto necessario apportare le conseguenti rettifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato n. 2 al decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2000, sono apportate le seguenti modifiche al fine di eliminare alcuni errori materiali nello stesso contenuti:

nella graduatoria ordinaria riguardante la regione Sardegna, nell'area denominata «Altre aree», deve intendersi compreso il comune di «Padru»;

in ciascuno degli elenchi dei punteggi regionali, dopo la parola «Priorità», sono eliminate le parole «(decreto ministeriale 20 luglio 1998, art. 4, comma 3, lettera *b)*)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A12807

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 7 agosto 2000.

Organizzazione dell'Ispettorato generale per i contratti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 nel quale è previsto che l'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici assuma la denominazione di Ispettorato generale per i contratti con il compito di provvedere, con l'attuale struttura organizzativa, all'esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per l'appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture e alla stipulazione degli atti di transazione di competenza della sede centrale del Ministero stesso;

Considerato che ai sensi del predetto art. 33, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinato il contingente di personale da assegnare all'Ispettorato per i contratti nell'ambito delle dotazioni organiche;

Considerato che al Ministero dei lavori pubblici pervengono numerosissime richieste da parte di regioni, enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria e privati cittadini in ordine all'interpretazione e alle modalità applicative della legge quadro sui lavori pubblici 109/1994, del relativo regolamento generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 534/2000 e del regolamento in materia di qualificazione di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Considerata la necessità di riordinare l'attuale struttura amministrativa del predetto Ispettorato valorizzandone le relative competenze anche in relazione alle pregresse esperienze, al fine di costituire un riferimento unitario per gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione nelle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto di dover approntare una soluzione organizzativa che, senza comportare ulteriori oneri per il Ministero dei lavori pubblici, configuri un riferimento operativo per le richieste di chiarimenti, secondo procedure prestabilite e trasparenti, tali, tra l'altro, da assicurare la pubblica conoscenza dei chiarimenti espressi dal Ministero stesso e che sia preposta a rendere sistematicamente accessibili sul sito Internet www.llpp.it i bandi di gara promossi dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici e dalle sue articolazioni territoriali;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.
Ispettorato generale per i contratti

1. L'Ispettorato generale per i contratti, incardinato nel centro di responsabilità n. 2, direzione generale degli affari generali e del personale, provvede:

a) ai compiti indicati nell'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

b) agli ulteriori compiti e attività indicate nel presente decreto.

2. L'Ispettorato di cui al precedente comma 1 si compone di tre uffici dirigenziali amministrativi denominati, rispettivamente, ufficio del capo dell'ispettorato, ufficio per i contratti e ufficio per il supporto all'attuazione della legge n. 109/1994, cui sono preposti tre dirigenti di seconda fascia. Dirige l'Ispettorato, con funzioni di coordinamento, un dirigente di seconda fascia che abbia maturato significativa esperienza nel settore. Tale dirigente svolge altresì tutti i compiti già previsti in capo all'Ispettorato generale dell'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, che non risultino attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri uffici.

Art. 2.

Ufficio per i contratti

L'ufficio per i contratti svolge i seguenti compiti:

a) espletamento delle procedure di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi di competenza dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

b) trattazione dei ricorsi al Capo dello Stato in materia di appalti di lavori pubblici;

c) trattazione del contenzioso amministrativo e giuridisdizionale in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici;

d) seguire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nel settore dei contratti pubblici;

e) gestione stralcio del contenzioso inerente il soppresso albo nazionale dei costruttori e trattazione dei compiti residuali di competenza di quest'ultimo;

f) segreteria della commissione interministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche fino alla conclusione dei lavori della commissione stessa;

g) assicurare l'aggiornamento delle pagine *web* del sito Internet del Ministero www.llpp.it circa gli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture promosse a qualsiasi titolo dall'amministrazione dei lavori pubblici;

h) ulteriori compiti già di competenza dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti non soppressi dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 3.

Ufficio per il supporto all'attuazione della legge quadro sui lavori pubblici

1. L'ufficio per il supporto all'attuazione della legge quadro sui lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) fornire assistenza e chiarimenti agli uffici decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici, agli enti ed organismi pubblici, alle regioni e agli enti locali che lo richiedano, in ordine all'applicazione della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti e decreti attuativi, con particolare riferimento alla materia della qualificazione delle imprese, a seguito dell'abrogazione dell'Albo nazionale dei costruttori, alla normativa antimafia;

b) assistere nello svolgimento di procedure di affidamento di lavori pubblici le altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano, compresi gli enti locali, previa, ove occorra, da parte del Ministro dei lavori pubblici, l'adozione di modalità operative standardizzate, nell'ambito della conferenza unificata;

c) seguire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale comunitaria e nazionale nel settore dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture;

d) assicurare l'aggiornamento delle pagine web sul sito Internet del Ministero dei lavori pubblici www.llpp.it relative ai servizi prestati; con riferimento particolare ai chiarimenti espressi ai sensi dell'articolo successivo.

2. In relazione ai compiti sopra indicati, a seguito di specifiche intese, l'ufficio è assistito in via continuativa e interagisce direttamente, anche in via informatica, con l'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 4.

Modalità di redazione e comunicazione dei chiarimenti

1. I chiarimenti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera *a)*, sono comunicati dall'ufficio al soggetto richiedente in forma scritta e contestualmente pubblicati sul sito Internet del Ministero dei lavori pubblici, secondo una classifica per parole chiave e per fonti normative, che ne renda agevole la consultazione organizzata, riportando per intero il quesito, ad eccezione di quanto necessario per la tutela della riservatezza. La consultazione delle informazioni è disponibile al pubblico senza chiavi di accesso. I quesiti ed i chiarimenti resi sono repertoriati in apposito registro cronologico di pubblico accesso.

2. L'ufficio di cui all'art. 3, ove richiesto, può assistere una pubblica amministrazione per le vie brevi. In tale caso il funzionario preposto redige un sintetico rapporto sulle questioni sottoposte all'ufficio, sui riferimenti giuridici e i chiarimenti forniti, di cui viene conservata copia annotata nel registro cronologico di cui al precedente comma.

3. Quando il chiarimento o la risposta al quesito posto non sia immediatamente disponibile in ragione della complessità e/o novità della richiesta, l'ufficio di cui all'art. 3 procede con le seguenti modalità:

a) predispone una sintetica relazione istruttoria e uno schema di risposta e richiede l'asseverazione dello stesso, anche in via informatica, all'Avvocatura generale dello Stato. Le risposte asseverate e l'eventuale parere legale sono comunicati e resi pubblici con le stesse modalità indicate al precedente comma 1);

b) qualora si prospettino questioni di carattere prettamente tecnico, l'ufficio interessa il consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) qualora si prospettino questioni che attengono al merito interpretativo della legge quadro sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti l'ufficio promuove richiesta di parere al Consiglio di Stato.

4. Qualora le questioni proposte rendano necessaria l'adozione di direttive e di indirizzi amministrativi, questi sono resi dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.

Art. 5.

Diffusione Internet degli avvisi di gara dell'amministrazione dei lavori pubblici

1. Gli uffici decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici trasmettono per via telematica all'ufficio di cui al precedente art. 2, i bandi e/o gli avvisi di gara, contestualmente all'inoltro alla *Gazzetta Ufficiale* per la prescritta pubblicazione.

2. Trascorsi due giorni dalla trasmissione per via telematica, gli uffici decentrati e periferici verificano l'avvenuta completa pubblicazione sul sito internet degli atti trasmessi, ovvero l'avvenuta trascrizione, nello stesso sito, degli estremi del bando o degli avvisi di gara e che l'accesso ai medesimi documenti sia assicurato in alternativa tramite il collegamento telematico al sito Internet del pertinente provveditorato alle opere pubbliche o della competente struttura periferica del Ministero.

3. Del mancato, tardivo adempimento di quanto indicato ai commi che precedono è data comunicazione, a cura del direttore generale degli affari generali e del personale, al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 6.

Rilevazione statistica

1. Gli uffici di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto curano la predisposizione di statistiche trimestrali. L'Ispettorato segnala all'ufficio studi e legislazione del Ministero, eventuali lacune legislative e regolamentari rilevate nel corso delle attività di cui al presente decreto.

2. Nei rapporti con i soggetti privati gli uffici di cui al presente decreto costituiscono struttura specializzata dell'ufficio relazioni con il pubblico e si attengono ai moduli operativi stabiliti per il medesimo.

Art. 7.

Dotazione organica

1. In fase di prima applicazione la dotazione organica del personale dell'ispettorato generale per i contratti è così determinata:

livello 9° n. 2 unità;

livello 8° n. 2 unità;

livello 7° n. 8 unità;

livello 6° n. 4 unità;

livello 5° n. 4 unità:

livello 4° n. 6 unità:

livello 3° n. 1 unità.

2. Al dirigente capo dell'ispettorato è demandato il compito di provvedere all'assegnazione del personale ai tre uffici di livello dirigenziale nell'ambito della predetta dotazione organica.

3. Gli incarichi di dirigenza degli uffici dirigenziali dell'ispettorato sono conferiti, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, con decreto del direttore generale degli affari generali e del personale, ai dirigenti assegnati al centro di responsabilità n. 2 ai sensi dell'art. 3, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 29/1993 e successive disposizioni e modificazioni.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 381

00A12779

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 settembre 2000.

Pubblicazione semestrale dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 12727).

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lettera *e),* 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

Visto il punto n. 21 della delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000 che modifica ed integra il citato regolamento n. 11971/1999;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante sulla base delle comunicazioni pervenute nel semestre febbraio 2000 - luglio 2000;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» tenuti ad osservare le disposizioni previste dagli articoli 109, 110 e 111 del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999. L'elenco, aggiornato alla data del 31 luglio 2000, comprende n. 131 soggetti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 20 settembre 2000

Il Presidente: SPAVENTA

ALLEGATO

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante
con obblighi di informazione ex artt. 108, 110 e 111 della delibera 11971/1999
(Situazione al 31/07/2000)

N. PROGR.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AMIR SPA - RIMINI	obbl. n.cv.
2	B. AGRICOLA SPA - GORIZIA	azioni ord.
3	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
4	B. ANTONIANA POP. VENETA SCARL - PADOVA	azioni ord. - obbl. cv.
5	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
6	B. BIPIELLE NETWORK SPA - LODI	azioni ord.
7	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
8	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
9	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
10	B. DEI LAGHI SPA - LECCO	azioni ord.
11	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
12	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
13	B. DEL POPOLO SCARL - TRAPANI	azioni ord.
14	B. DEL SALENTO - CREDITO POPOLARE SALENTINO SPA - LECCE	azioni ord. - azioni priv.
15	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
16	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
17	B. DELL'UMBRIA 1462 SPA - PERUGIA	azioni ord.
18	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
19	B. DI GENOVA E SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
20	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
21	B. DI LATINA SPA - LATINA	azioni ord.
22	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
23	B. DI ROMAGNA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
24	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
25	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
26	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
27	B. MERCANTILE ITALIANA SPA - FIRENZE	azioni ord.
28	B. MONTE PARMA SPA - PARMA	azioni ord.
29	B. POP. ANDRIESE SPA - ANDRIA (BA)	azioni ord.
30	B. POP. ARIANO VALLE UFITA SCARL - ARIANO IRPINO (AV)	azioni ord.
31	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
32	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
33	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
34	B. POP. DEL LEVANTE SCARL - BARI	azioni ord.
35	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
36	B. POP. DEL SINNI SPA - CHIAROMONTE (PZ)	azioni ord.
37	B. POP. DEL TRENTINO SCARL - TRENTO	azioni ord.
38	B. POP. DELLA MARSICA SPA - AVEZZANO (AQ)	azioni ord.
39	B. POP. DELLA PENISOLA SORRENTINA SPA - SORRENTO (NA)	azioni ord.
40	B. POP. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO SPA - BELLUNO	azioni ord. - obbl. cv.
41	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
42	B. POP. DELL'IRPINIA SCARL - AVELLINO	azioni ord.
43	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
44	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
45	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.
46	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.
47	B. POP. DI BRONTE SCARL - BRONTE (CT)	azioni ord.
48	B. POP. DI CALABRIA SPA - COSENZA	azioni ord.
49	B. POP. DI CASTROVILLARI E CORIGLIANO C. SPA - CASTROVILLARI (CS)	azioni ord.
50	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.

	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
51	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
52	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
53	B. POP. DI FAENZA SPA - FAENZA (RA)	azioni ord.
54	B. POP. DI FERRARA E ROVIGO SPA - FERRARA	azioni ord.
55	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
56	B. POP. DI FORLI' SCARL - FORLI'	azioni ord.
57	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
58	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
59	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
60	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
61	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SCARL - MONZA (MI)	azioni ord.
62	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv
63	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv
64	B. POP. DI RHO SPA - RHO (MI)	azioni ord.
65	B. POP. DI SALERNO SPA - SALERNO	azioni ord.
66	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
67	B. POP. DI SESTO S. GIOVANNI SCARL - SESTO SAN GIOVANNI (MI)	azioni ord.
68	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
69	B. POP. DI TRIESTE SPA - TRIESTE	azioni ord.
70	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv
71	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
72	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
73	B. POP. JONICA SPA - GROTTAGLIE (TA)	azioni ord.
74	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
75	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
76	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
77	B. POP. SANTA VENERA SPA - ACIREALE (CT)	azioni ord.
78	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
79	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
80	B. REGIONALE CALABRESE SPA - POLISTENA (RC)	azioni ord.
81	B. REGIONALE EUROPEA SPA - CUNEO	azioni risp.
82	CARDINE BANCA SPA - BOLOGNA	azioni ord.
83	CARIVERONA BANCA SPA - VERONA	azioni ord.
84	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
85	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
86	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
87	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
88	CASSA DI RISP. DI CARPI SPA - CARPI (MO)	azioni ord.
89	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
90	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
91	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
92	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
93	CASSA DI RISP. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord. - obbl. cv.
94	CASSA DI RISP. DI MIRANDOLA SPA - MIRANDOLA (MO)	azioni ord.
95	CASSA DI RISP. DI PISA SPA - PISA	azioni ord.
96	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
97	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
98	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
99	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
100	CASSA DI RISP. DI TRIESTE BANCA SPA - TRIESTE	azioni ord.

	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
101	CASSA DI RISP. IN BOLOGNA SPA - BOLOGNA	obbl. cv.
102	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
103	COFIRI SOVIS SPA - NAPOLI	azioni ord.
104	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
105	COMPAGNIA ITALIANA GESTIONE FINANZIAMENTI SPA - FIRENZE	azioni ord.
106	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
107	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
108	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord
109	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.
110	ENICHEM SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	azioni ord.
111	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
112	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
113	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord.
114	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord
115	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord
116	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n cv.
117	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
118	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
119	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
120	MEIE ASSICURAZIONI SPA - MILANO	azioni ord.
121	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
122	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
123	PROFIT HOLDING SPA - VERONA	azioni ord.
124	SANITA' SPA - ROMA	azioni ord.
125	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL - VERONA	azioni ord.
126	SOCIETA' FINANZIAMENTI IDROCARBURI - SOFID SPA - ROMA	azioni ord.
127	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv
128	UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA - GENOVA	azioni ord. - obbl. n cv
129	UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA - BOLOGNA	azioni ord.
130	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord.
131	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

00A12781

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.23765-XV.J(2260) del 13 settembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

Cerchio magico di pallette - Ferlazzo cal. 84 mm di colore rosso;

Cerchio magico di pallette - Ferlazzo cal. 84 mm di colore tremolante bianco;

Cerchio magico di pallette - Ferlazzo cal. 84 mm di colore tremolante giallo;

Cerchio magico di pallette - Ferlazzo cal. 84 mm di colore krackling;

Cerchio magico di farfalle - Ferlazzo cal. 84 mm di colore pioggia bianca,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Camaro Superiore (Messina) - C.da Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A12810

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8763
Yen giapponese	95,14
Dracma greca	339,37
Corona danese	7,4534
Lira Sterlina	0,60060
Corona svedese	8,5350
Franco svizzero	1,5170
Corona islandese	73,05
Corona norvegese	8,0345
Lev bulgaro	1,9508
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,765
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,27
Litas lituano	3,5062
Lat lettone	0,5414
Lira maltese	0,3976
Zloty polacco	4,0013
Leu romeno	21292
Tallero sloveno	209,4739
Corona slovacca	43,892
Lira turca	585533
Dollaro australiano	1,6175
Dollaro canadese	1,3212
Dollaro di Hong Kong	6,8313
Dollaro neozelandese	2,1765
Dollaro di Singapore	1,5278
Wan sudcoreano	984,58
Rand sudafricano	6,3420

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12903

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Carmignano di Brenta e di Monfalcone.

Con decreto n. 60325 in data 28 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Carmignano di Brenta (Pordenone), censito nel catasto del comune di Carmignano di Brenta, al foglio n. 13, mappali 1422, 1423 e 1424, della superfice complessiva di mq 340, non più utile ai fini della bonifica.

00A12782

Con decreto n. 60327 in data 28 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Monfalcone (Gorizia), censito nel C.N.T. di Monfalcone, al foglio n. 10 particelle: 601/266 di mq 410, 601/267 di mq 820 e 601/545 di mq 280 per complessivi mq 1510, non più utile ai fini della bonifica.

00A12783

CREDIOP S.P.A.

Avviso ai portatori di obbligazioni

Si informa che il Crediop S.p.a. procederà, alla scadenza del 16 ottobre 2000, secondo quanto previsto dal regolamento del titolo, al rimborso anticipato, alla pari, dell'intero capitale nominale in circolazione del prestito obbligazionario cod. ISIN IT0001326047 Obbligazioni Crediop in GRD T.F. 1999-2001 4ª.

00A12809

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell' art. 3 del regolamento di questa Università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica

che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare M05X - Discipline demoetnoantropologiche.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, lo stipendio annuo lordo in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

l'elezione di un domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura di trasferimento.

00A12808

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai provvedimenti del Ministero della sanità del 12, del 18 e del 20 luglio 2000, concernenti: «Esclusione della specialità medicinale "Eloxatin (oxaliplatino)" dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale; inserimento della specialità medicinale "Micofenolato mofetile" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della malattia "trapianto verso ospite", nella forma sia acuta che cronica, resistente o intollerante al trattamento di prima e seconda linea, dopo il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche; inserimento della specialità medicinale "Acido cis-retinoico" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento adiuvante del neuroblastoma stadio terzo e quarto; inserimento della specialità medicinale "Micofenolato mofetile" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la terapia del LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale; inserimento della specialità medicinale "Lamivudina" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la profilassi della recidiva di epatite HBV correlata dopo trapianto di fegato, nei pazienti HBV-DNA positivi prima del trapianto, in associazione alle Ig G specifiche; istituzione dell'elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale». (Provvedimenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 2000**).**

Ai titoli dei provvedimenti citati in epigrafe, pubblicati nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario che, rispettivamente, alle pagine 7, 8, 10, 11, 12 e 14, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni:

ogniqualvolta compaiono le parole: «*della specialità* medicinale», leggasi: «*del* medicinale»;

dopo le parole: «... a totale carico del Servizio sanitario nazionale», deve intendersi inserita la seguente frase: «ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648».

00A12877

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651232/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.